



Università  
per Stranieri  
di Perugia

**REGOLAMENTO**  
**SULLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA**  
**VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA DI TRASPARENZA**  
**DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA**

*Emanato con D.R. 329 del 23.12.2014*



## **Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi specifici in materia di trasparenza dell'Università per Stranieri di Perugia**

### *Premessa*

Con riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, l'art. 47, 3° comma del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689": a tal fine, le norme rilevanti nella legge n. 689/1981 sono quelle degli artt. 17 e 18.

Pertanto l'Ateneo provvede autonomamente a disciplinare con proprio Regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi posti *ex lege* n. 689/1981, tra cui i seguenti: a) criteri di applicazione delle sanzioni (art. 11); b) contraddittorio con l'interessato (art. 14); c) separazione funzionale tra ufficio responsabile dell'istruttoria e ufficio competente a decidere sulla sanzione (artt. 17-18). Nelle more dell'adozione del Regolamento, che deve essere tempestiva, le funzioni di responsabile d'istruttoria e di responsabile dell'irrogazione delle sanzioni sono svolte, rispettivamente, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal Responsabile dell'Ufficio provvedimenti disciplinari, i quali agiscono in base ai principi sopra evidenziati.

### Art. 1

#### *Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 secondo la deliberazione di CiVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione n. 66/2013. Il sistema sanzionatorio previsto dal citato art. 47 si attiva per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 ("Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico") e 22 ("Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato"), 2° comma del soprarichiamato d.lgs.

### Art. 2

#### *Sanzioni*

1. La violazione di cui al precedente articolo dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 10.000,00, e deve considerarsi rilevante anche: a) sotto il profilo disciplinare; b) ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della p.a.; c) ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio.
2. Il Responsabile della Trasparenza dell'Università per Stranieri di Perugia non risponde dell'omissione ove risulti che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.



Art. 3

*Avvio del procedimento*

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ateneo, individuato *ex art.* 1, 7° comma della legge n. 190/2012, su segnalazione di: a) Autorità Nazionale Anticorruzione; b) Nucleo di Valutazione di Ateneo; c) Responsabile della Trasparenza, anche a seguito di istanza di accesso civico, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, invita in forma scritta il soggetto segnalato a procedere, entro i termini specificati nella comunicazione, ad effettuare l'adempimento dovuto.
2. In caso di persistente inadempimento, l'avvio del procedimento sanzionatorio è istruito dal Responsabile di cui al 1° comma del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, nel caso in cui la figura del Responsabile della Trasparenza coincida con quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il ruolo di Responsabile della Trasparenza è svolto da un funzionario o da un docente dell'Ateneo designato dal Rettore.

Art. 4

*Attività istruttoria*

1. A seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge la fase istruttoria. L'avvenuta conclusione del procedimento istruttorio deve essere comunicata tempestivamente al Responsabile della trasparenza.
2. Nel caso in cui venga accertata l'omissione, la stessa viene contestata per iscritto e notificata al destinatario tempestivamente, e comunque non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla conclusione del procedimento istruttorio.

Art. 5

*Contraddittorio*

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta o, in alternativa, richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale fissa il luogo e la data. Il contraddittorio ha luogo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla istanza di parte.
2. In sede di contraddittorio, di cui è redatto processo verbale, il destinatario della contestazione può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il aderisce o conferisce mandato, e può produrre osservazioni scritte e documenti a propria difesa.
3. Qualora il destinatario non si presenti al suddetto contraddittorio senza giustificato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 6

*Chiusura dell'istruttoria*

1. Ricevute ed esaminate le eventuali controdeduzioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione, rimettendo gli atti al Responsabile dei procedimenti disciplinari di Ateneo. Il Responsabile dei procedimenti disciplinari di Ateneo assegna



il fascicolo alla Struttura/Organismo competente per la eventuale determinazione e irrogazione delle sanzioni relative al personale tecnico-amministrativo.

2. Nel caso in cui la presunta violazione sia contestata nei confronti del Rettore, di un componente degli Organi di indirizzo politico, di un docente o ricercatore dell'Ateneo, di un docente di lingua e cultura italiana, ovvero di un docente comandato o incaricato ad esaurimento, le funzioni previste nel presente Regolamento per il Responsabile dei procedimenti disciplinari di Ateneo sono svolte dal Collegio di disciplina.

#### Art. 7

##### *Conclusione del procedimento*

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 2, 1° comma del presente Regolamento è, in ordine alle rispettive competenze, la Struttura/Organismo di cui all'art. 6, 1° comma, ovvero il Collegio di disciplina di cui all'art. 6, 2° comma del presente Regolamento; entrambe le autorità amministrative provvedono, sulla base degli atti ricevuti, comminando la sanzione ovvero dichiarando il "non luogo a procedere".
2. La Struttura/Organismo o il Collegio fissano e notificano la sanzione amministrativa pecuniaria nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, e sulla base dei criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato, *ex art.* 47, 1° comma del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di Ateneo.

#### Art. 8

##### *Criteri di applicazione delle sanzioni*

1. Nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, la Struttura/Organismo o il Collegio valutano i seguenti parametri: a) gravità della violazione; b) opera eventualmente svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione; c) ruolo ricoperto dall'agente all'interno dell'Ateneo; d) trattamento economico complessivo goduto dall'agente presso l'Ateneo.

#### Art. 9

##### *Pagamento in misura ridotta*

1. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 è ammesso, in ogni caso, il pagamento di una somma pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa ovvero, se più favorevole e ove sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle eventuali spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sanzione.

#### Art. 10

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il medesimo giorno in cui è pubblicato nel sito web di Ateneo.